

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie

Concluso a Vienna il 18 aprile 1961

Approvato dall'Assemblea federale il 21 giugno 1963¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 novembre 1963

Entrato in vigore per la Svizzera il 24 aprile 1964

(Stato 22 settembre 2021)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche²,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961,

desiderosi di fare capo, per quanto li concerne, alla giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia per la soluzione di ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, qualora le Parti non abbiano accettato di comune accordo, entro un termine ragionevole, un altro modo di regolamento, *hanno convenuto:*

Art. I

Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione sono obbligatoriamente di competenza della Corte internazionale di Giustizia, la quale può essere adita a petizione di ogni parte in conflitto, che sia Parte al presente Protocollo.

Art. II

Le parti possono convenire, nel termine di due mesi dalla notificazione dell'una all'altra parte che c'è a suo parere un conflitto, d'applicare di comune accordo, in luogo di fare capo alla Corte internazionale di Giustizia, una procedura davanti a un tribunale arbitrale. Decorso tale termine, ciascuna parte può, mediante petizione, sottoporre la controversia alla Corte.

RU 1964 447; FF 1963 1241 ediz. ted. 245 ediz. franc.

¹ RU 1964 429

² RS 0.191.01

Art. III

1. Le parti possono parimente convenire, nel medesimo termine di due mesi, di ricorrere a una procedura di conciliazione, prima d'adire la Corte internazionale di Giustizia.

2. La Commissione di conciliazione deve fare le raccomandazioni nei cinque mesi che seguono la sua costituzione. Se esse non sono accolte dalle parti in conflitto entro due mesi dal giorno in cui sono state fatte, ciascuna parte ha facoltà di sottoporre alla Corte, mediante petizione, la controversia.

Art. IV

Gli Stati che partecipano alla Convenzione, al Protocollo di firma facoltativa concernente l'acquisto della cittadinanza e al presente Protocollo possono dichiarare in ogni tempo d'estendere quest'ultimo alle controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo di firma facoltativo concernente l'acquisto della cittadinanza. Queste dichiarazioni sono notificate al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. VI

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII

Il presente Protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VIII

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.

2. Per ogni Stato che avrà ratificato il presente Protocollo o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al capoverso 1, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione e di adesione.

Art. IX

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

- a. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli V, VI e VII;
- b. le dichiarazioni fatte conformemente all'articolo IV;
- c. il giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'articolo VIII.

Art. X

L'originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati menzionati nell'articolo V.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 22 settembre 2021³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Australia	26 gennaio	1968 A	25 febbraio	1968
Austria	28 aprile	1966	28 maggio	1966
Bahamas	17 marzo	1977 A	16 aprile	1977
Belgio	2 maggio	1968	1° giugno	1968
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana	11 aprile	1969 A	11 maggio	1969
Bulgaria	6 giugno	1989 A	6 luglio	1989
Cambogia	31 agosto	1965 A	30 settembre	1965
Congo (Brazzaville)	19 luglio	1965 A	18 agosto	1965
Corea (Sud)	25 gennaio	1977	24 febbraio	1977
Costa Rica	9 novembre	1964 A	9 dicembre	1964
Danimarca	2 ottobre	1968	1° novembre	1968
Dominica	24 marzo	2006 A	23 aprile	2006
Dominicana, Repubblica	13 febbraio	1964	24 aprile	1964
Ecuador	21 settembre	1964	21 ottobre	1964
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Figi	21 giugno	1971 A	21 luglio	1971
Filippine	15 novembre	1965	15 dicembre	1965
Finlandia	9 dicembre	1969	8 gennaio	1970
Francia	31 dicembre	1970	30 gennaio	1971
Gabon	2 aprile	1964 A	2 maggio	1964
Germania	11 novembre	1964	11 dicembre	1964
Giappone	8 giugno	1964	8 luglio	1964
Guinea	10 gennaio	1968 A	9 febbraio	1968
Guinea Equatoriale	4 novembre	2014 A	4 dicembre	2014
India	15 ottobre	1965 A	14 novembre	1965
Iran	3 febbraio	1965	5 marzo	1965
Iraq	15 ottobre	1963	24 aprile	1964
Islanda	18 maggio	1971 A	17 giugno	1971
Italia	25 giugno	1969	25 luglio	1969
Kenya	1° luglio	1965 A	31 luglio	1965
Kuwait	21 febbraio	1991 A	23 marzo	1991
Laos	3 dicembre	1962 A	24 aprile	1964
Liberia	16 settembre	2005 A	16 ottobre	2005
Liechtenstein	8 maggio	1964	7 giugno	1964
Lituania	26 settembre	2012 A	26 ottobre	2012

³ RU 1964 447; 1974 1239; 1976 1463; 1977 1409; 1979 558; 1981 2061; 1984 1537; 1991 897; 1993 2347; 2003 2501; 2006 4429; 2009 3185; 2014 291; 2016 2845; 2021 572. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Lussemburgo	17 agosto	1966	16 settembre	1966
Macedonia del Nord*	18 agosto	1993 S	17 novembre	1991
Madagascar	31 luglio	1963 A	24 aprile	1964
Malawi	29 aprile	1980 A	29 maggio	1980
Malaysia	9 novembre	1965 A	9 dicembre	1965
Malta	7 marzo	1967	1° ottobre	1964
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Nauru	14 dicembre	2012 A	13 gennaio	2013
Nepal	28 settembre	1965 A	28 ottobre	1965
Nicaragua	9 gennaio	1990 A	8 febbraio	1990
Niger	26 aprile	1966 A	26 maggio	1966
Norvegia	24 ottobre	1967	23 novembre	1967
Nuova Zelanda	23 settembre	1970	23 ottobre	1970
Oman	31 maggio	1974 A	30 giugno	1974
Paesi Bassi	7 settembre	1984 A	7 ottobre	1984
Pakistan	29 marzo	1976 A	28 aprile	1976
Palestina	22 marzo	2018 A	21 aprile	2018
Panama	4 dicembre	1963 A	24 aprile	1964
Paraguay	23 dicembre	1969 A	22 gennaio	1970
Regno Unito	1° settembre	1964	1° ottobre	1964
Rep. Centrafricana	19 marzo	1973	18 aprile	1973
Romania	19 settembre	2007 A	19 ottobre	2007
Seicelle	29 maggio	1979 A	28 giugno	1979
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Slovacchia	27 aprile	1999 A	27 maggio	1999
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	21 settembre	2011 A	21 ottobre	2011
Sri Lanka	31 luglio	1978 A	30 agosto	1978
Suriname	28 ottobre	1992 A	27 novembre	1992
Svezia	21 marzo	1967	20 aprile	1967
Svizzera	22 novembre	1963	24 aprile	1964
Tanzania	5 novembre	1962	24 aprile	1964
Ungheria	8 dicembre	1989 A	7 gennaio	1990

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.

Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

